



Tribunale di Roma

Sezione 14<sup>^</sup>

**Proc. n. 758-1/ dell'anno 2025**

**Procedimento per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art.67 e ss. C.c.i.)**

Il giudice designato.

**Vista** l'istanza depositata, per il tramite dell'OCC, da GINEVRA PONZ DE LEON PNZGVR76E69H501V ai sensi degli art.67 e ss. C.c.i.;

**Verificato** che la debitrice ha depositato:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione di quanto dovuto e delle cause di prelazione;
- la dichiarazione relativa alla consistenza ed alla composizione del suo patrimonio;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

**Visto** il piano di ristrutturazione dei debiti e rilevato che esso indica in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento

**Rilevata** la propria competenza territoriale

**Preso** atto che alla domanda risulta essere allegata la relazione dell'esperto designato contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura.

**Ritenuto** che non sussiste alcuna delle condizioni soggettive ostative previste dall'art.69 C.c.i.

**Dispone** che il piano e la proposta siano pubblicati a cura dell'OCC nell'apposita area del sito web del Tribunale ovvero del Ministero della giustizia entro il termine di 5 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento;

**Ordina** all'OCC di notificare a tutti i creditori copia della proposta e del piano entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento avvertendoli espressamente:

- che essi dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

**Dispone** che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine per proporre opposizioni di cui al comma 3, dell'art.70 c.c.i., riferisca al giudice in ordine alle eventuali osservazioni proposte e proponga le eventuali modifiche al piano che ritiene necessarie;

**Riserva** all'esito della informativa dell'OCC ogni valutazione in merito alla omologa;

**Vista** l'istanza per l'adozione di misure di protezione proposta dal debitore unitamente al ricorso

#### DISPONE

La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso ed il divieto per tutti i creditori di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

Il divieto per la debitrice di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Dispone che il presente provvedimento sia inserito nel sub procedimento 758/1/1 relativo alle misure di protezione.

Si comunichi

Roma, 05/05/2025

Il Giudice delegato

Francesco Cottone